

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI DIRETTORE  
DELLA AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI DI VERGIATE**

**TRA**


AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI DI VERGIATE, (di seguito anche "ASSSV" o "Azienda" o "Committente"), con sede in Vergiate (VA), Via G. Di Vittorio, 2 (c.f./p.iva 02021020124), in persona del Presidente del suo Consiglio di Amministrazione (di seguito anche "CdA") dott. GIAMPIETRO TAMBORINI

**E**

il dott. PAOLO STELLINI, nato a Busto Arsizio il 08 giugno 1966 e residente a Fagnano Olona in via B. Cellini, 38, C.F. STLPLA66H08B300Q, (di seguito anche "Collaboratore")

**PREMESSO**

- che con deliberazione del CdA di ASSSV n. 14 del 16/12/2019 è stato dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di incarico di Direttore dell'Azienda, a tempo determinato per la durata di tre anni, incarico eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni, approvandosi l' "Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate" (di seguito solo "Avviso Pubblico");
- che con deliberazione del CdA di ASSSV n. 15 del 27/07/2020 è stato determinato:
  1. Di approvare la graduatoria concorsuale di cui al verbale n. 2 del 7 luglio 2020 della Commissione giudicatrice;
  2. Di nominare, in base alle risultanze della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Direttore dell'Azienda – Legale Rappresentante, la dott.ssa Chiara Caraffa, prima classificata nella graduatoria concorsuale
  3. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni Zanetta per il solo incarico di Direttore dell'Azienda – Legale Rappresentante in data 27/07/2020, aventi effetto dal 16/09/2020;
- che la dott.ssa Chiara Caraffa ha comunicato ad ASSSV in data 15.09.2020 la propria rinuncia all'incarico;
- che, per assicurare la continuità della direzione aziendale, il dott. Giovanni Zanetta, direttore dell'Azienda in carica, in data 15.09.2020 ha revocato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore dell'Azienda ed il Presidente del CdA di ASSSV con Delibera n. 6 assunta il 16.09.2020, ratificata dal CdA di ASSSV con delibera n. 16 del 28/09/2020, ha deliberato di prorogare l'incarico di Direttore di Azienda – Rappresentante Legale al dott. Giovanni Zanetta sino alla nomina del nuovo Direttore dell'Azienda;
- che il dott. Paolo Stellini, in base alla valutazione della Commissione giudicatrice, è risultato essere in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali di cui alla procedura concorsuale e compiutamente elencate all'art. 21 dello Statuto della ASSSV oltre che le altre previste dalla Legge e dallo Statuto di ASSSV per il ruolo di Direttore dell'Azienda, classificandosi al secondo posto nella suddetta graduatoria;
- che il dott. Paolo Stellini dichiara:



1. di essere attualmente direttore dell'Azienda Speciale "Ge.A.S.C. Gestione Aziendale Servizi Comunali" (per brevità anche "GEASC") con sede in Vicolo Sereni n. 29 Fagnano Olona in base a rapporto di lavoro dipendente;
  2. di avere richiesto alla Consiglio di Amministrazione di GEASC in data 18.09.2020 formale autorizzazione al fine di assumere incarico triennale di Direttore d'Azienda di ASSSV;
  3. che il Consiglio di Amministrazione di GEASC con atto del 18.09.2020 protocollo 1461 del 21.09.2020 ha formulato formale ed unanime assenso all'assunzione da parte del dott. Paolo Stellini dell'incarico di Direttore di Azienda in favore di ASSSV;
- che il CdA di ASSSV ha pertanto determinato:
- A) con delibera n. 17 del 28/09/2020, tra l'altro:
    1. Di revocare la propria delibera n. 15/2020 e procedere con successivo atto alla nomina del nuovo Direttore d'Azienda – legale rappresentate, attingendo alla graduatoria concorsuale;
  - B) con delibera n.18 del 28/09/2020, tra l'altro:
    1. Di nominare Direttore dell'Azienda – Legale Rappresentante, in base alle risultanze della procedura ad evidenza pubblica sopra richiamata, il dott. Paolo Stellini con effetto dal giorno 01.10.2020;
    2. Di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Giovanni Zanetta per il solo incarico di Direttore dell'Azienda – Legale Rappresentante in data 25.09.2020, aventi effetto dal giorno 01.10.2020;
    3. Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la stipula del contratto con il dott. Paolo Stellini;

tutto ciò premesso

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 PREMESSE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.


#### **ART. 2 DEFINIZIONE DELL'INCARICO**

ASSSV conferisce al dott. Paolo Stellini, che espressamente accetta, l'incarico di proprio Direttore Generale – Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Azienda con i compiti previsti dal citato articolo dello Statuto e comunque in generale previsti dalla Legge e dallo Statuto di ASSSV che il dott. Paolo Stellini dichiara di ben conoscere.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Collaboratore nell'ambito di un rapporto di collaborazione ove lo stesso si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni ai fini dell'espletamento dell'incarico suddetto.

Il Collaboratore svolgerà la propria attività con lavoro proprio, senza assoggettamento dello stesso ad alcun vincolo di subordinazione verso la Committente, potendo autodeterminare lo svolgimento dell'attività, salvo l'obbligo di coordinamento con ASSSV, con i suoi organi statutari, con il suo direttore sanitario e con i suoi direttori di farmacia.

Nell'espletamento dell'incarico il Collaboratore si impegna ad attenersi alle indicazioni fornitegli dal CdA, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.



### **ART. 3 OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata tenendo ben presenti le necessità di ASSSV, assolvendo nel migliore dei modi l'incarico affidatogli.

Il Collaboratore potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Committente presso gli uffici ubicati in Vergiate, Via Di Vittorio n. 2.

A tal proposito il Collaboratore dovrà attenersi alle disposizioni in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà per la Committente, nel caso di danno imputabile al Collaboratore, di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione.

Il Collaboratore non avrà obblighi di orario. Resta peraltro inteso che lo stesso assicurerà all'Azienda una presenza presso la sede adeguata ed idonea al pieno svolgimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda, presenza che viene stimata, ai soli fini di valutazione dell'impegno occorrente, in circa 18 ore settimanali da ripartirsi in 3 giorni alla settimana. Al riguardo il Collaboratore sin da ora dichiara che tale impegno è pienamente compatibile con l'attività da lui svolta in GEASC e di cui alle premesse.

### **ART. 4 DURATA DELL'INCARICO**

Il presente incarico ha efficacia di tre anni con decorrenza dal 01 OTTOBRE 2020 e sino al 30 SETTEMBRE 2023. L'eventuale rinnovo previsto dall'Avviso Pubblico richiamato nelle premesse darà luogo alla sottoscrizione di nuovo contratto.

### **ART. 5 CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE**

Il corrispettivo per l'opera che il Collaboratore renderà nel periodo di cui all'art. 4 viene stabilito in un compenso annuo fisso di € 25.000,00 (VENTICINQUEMILA/00), oltre ad un eventuale premio di risultato, pari al massimo al 15% (QUINDICI PER CENTO) del compenso annuo fisso. Tale premio di risultato, potrà essere stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione a sua esclusiva discrezione. Gli importi del compenso annuo fisso e dell'eventuale premio di risultato sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali che per Legge gravano sul Collaboratore, ritenute che saranno trattenute al medesimo Collaboratore. Il compenso annuo fisso sarà corrisposto in rate mensili di pari importo, ciascuna di Euro 2.083,33 lordi scadenti entro il giorno 20 di ogni mese solare successivo a quello di riferimento della rata. La prima rata riguardante il mese di ottobre 2020 sarà quindi corrisposta entro il 20.11.2020. L'eventuale premio di risultato sarà erogato nei modi e termini che verranno stabiliti dal CdA.

Le spese sostenute e documentate dal Collaboratore (per viaggio, vitto e alloggio, comunque relative a prestazioni rese fuori dalla sede di lavoro della Committente) verranno rimborsate solo se le trasferte saranno state preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente, mediante apposita delibera del CdA, salvi casi di urgenza od imprevisti per i quali sarà possibile la ratifica e previa consegna alla Committente dei documenti giustificativi. Dette spese saranno rimborsate al Collaboratore unitamente alla corresponsione della prima rata utile del compenso.

### **ART. 6 RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Collaboratore, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile in caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Collaboratore esonera e comunque tiene indenne la Committente da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti,

dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

#### **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualsiasi ritardo protratto del Collaboratore nell'esecuzione dell'incarico affidatogli e qualsiasi inadempimento alle previsioni del presente incarico, non imputabile in alcun modo a causa di forza maggiore, potrà dar luogo a risoluzione da parte della Committente.

#### **ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la Committente informa il Collaboratore che: a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della predetta normativa e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo; b) titolare del trattamento è la sig.ra Silvia Mariani, nella sua qualità di responsabile del trattamento privacy; e) il Collaboratore può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 196/2003, allegato al presente incarico.

#### **ART. 9 LEGGE APPLICABILE**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto si applicheranno gli artt. 2222 e seguenti codice civile.

#### **ART. 10 SPESE DI REGISTRAZIONE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R.26 aprile 1986 n. 131.

#### **ART. 11 FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione, l'inadempimento e la risoluzione del presente contratto che le Parti non siano in grado di comporre in sede stragiudiziale sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Busto Arsizio.

#### **ART. 12 DISPOSIZIONI GENERALI E DOMICILIO**

Il presente contratto è concordemente da intendersi contratto di collaborazione, con il conseguente trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo dei compensi pattuiti.

Al riguardo il Collaboratore dichiara di essere già iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria e di non avere in corso altri rapporti di collaborazione oltre a quello qui disciplinato. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

Qualora una o più delle clausole contenute nel presente contratto sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimarrà intatta.


Per ogni e qualunque comunicazione:

- AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI DI VERGIATE elegge domicilio presso la propria sede legale per come risulterà *pro tempore*, attualmente in Vergiate (VA), Via G. Di Vittorio, 2;
- dott. Paolo Stellini elegge domicilio presso la propria attuale residenza in Fagnano Olona in via B. Cellini, 38. Tale elezione di domicilio potrà essere variata da parte del dott. Paolo Stellini esclusivamente dandone preventiva comunicazione in forma scritta ad ASSSV mediante pec o raccomandata a.r..

Letto, approvato e sottoscritto Vergiate, il

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dott. Giampietro Tamborini



IL COLLABORATORE

dott. Paolo Stellini

